## **ART. 80 - INDENNITA’ DI TURNO**

1. Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate:
2. turni avvicendati nelle **18/24 ore**, € 1,70

*(di cui alla lettera a del punto 1.6 dell’art.* ***28***

*“Orario di lavoro” del presente CCNL)*

1. turni non cadenzati nelle 24 ore, € 1,90

*(di cui alla lettera b del punto 1.6 dell’art.* ***28***

*“Orario di lavoro” del presente CCNL)*

1. turni avvicendati su due periodi giornalieri

(turni in seconda) € 0,85

*(di cui alla lettera c del punto 1.6 dell’art.* ***28***

*“Orario di lavoro” del presente CCNL)*

2. L’indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. **42** (Permessi) del presente CCNL.